

REGOLAMENTO dell'AVIS PROVINCIALE DI MILANO
Approvato il 25 marzo 2006 e modificato il 19 settembre 2020

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

L'**Avis Provinciale di Milano** che aderisce all'Avis Nazionale in virtù dell'assenso espresso dal Comitato Esecutivo del 29 ottobre 2004 è stata costituita il 3 giugno dell'anno 1935 e attualmente **ha sede in Milano, Largo Volontari del Sangue, 1**. Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell'**Avis Provinciale di Milano**. **Gli uffici di segreteria e amministrazione hanno sede presso il Centro Vittorio Formentano in via Bonaparte, 2 Mombello di Limbiate.**

ART. 2 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell'Assemblea **Provinciale di Milano** dei soci, cioè i legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati soci persone fisiche, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata dalle rispettive Avis comunali sottordinate.

Tale documentazione consiste in:

1. Elenchi nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci persone giuridiche;
2. Elenchi nominativi dei delegati dei soci persone fisiche;
3. Certificazione attestante l'avvenuto regolare pagamento delle quote associative;
4. Copia dell'estratto del verbale dell'Assemblea comunale.

Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente, individuato sulla base dei criteri definiti dall'Assemblea comunale di appartenenza.

Ogni Presidente delle Avis associate non può essere portatore di più di cinque deleghe di altro associato persona giuridica.

La Commissione Verifica Poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dalla Assemblea Provinciale dell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.

ART. 3 - QUOTE SOCIALI

Le modalità di versamento delle quote sociali annuali all'Avis Provinciale sovraordinata sono stabilite dall'Assemblea dei soci, mediante apposita delibera.

ART. 4 - L'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI

La sede dell'Assemblea Provinciale di Milano degli associati è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo Provinciale.

La convocazione dei soci persone giuridiche all'Assemblea Provinciale di Milano è fatta con avviso scritto inviato - a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica - al Presidente di ciascun associata persona giuridica.

La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è inviata per iscritto, a mezzo servizio postale, per il tramite dell'Avis comunale di appartenenza.

Ai fini di un completo dibattito, ogni delegato di soci persone fisiche o legale rappresentante del socio persona giuridica potrà prendere visione della bozza della relazione associativa, dei bilanci e di ogni altro documento, presso la Segreteria dell'Avis Provinciale di Milano.

La documentazione dovrà essere disponibile almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

ART. 5 - SEGRETARIO E TESORIERE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Il Segretario procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso.

Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità indicate statutariamente.

ART. 6 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo Provinciale di Milano, su proposta del Suo Presidente e/o del Collegio dei Revisori dei Conti, può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione.

Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.

Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.

Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Direttivo Provinciale.

I revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi al Consiglio Direttivo Provinciale e, ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti.

Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile,

ART. 7 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

(V. Art. 16 dello Statuto Nazionale, Regolamento Avis Nazionale e Regolamento Avis Regionale).

ART. 8 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

L'**Avis Provinciale di Milano** deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.

Tutte le operazioni relative all'amministrazione dell'Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e supportato da idonea documentazione.

I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Direttivo è tenuto - per il tramite del Tesoriere - a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.

ART. 9 - CARICHE

L'accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti deve risultare da apposito verbale dell'organo di cui sono componenti.

Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che sia riferita esclusivamente ad atti o provvedimenti che possano configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell'Associazione.

Per accertare se uno dei rapporti e/o condizioni evidenziati dal precedente comma possano effettivamente determinare una causa di incompatibilità relativamente alla carica sociale detenuta, occorre tenere conto del possibile pregiudizio che, per l'Associazione, potrebbe derivare dagli atti e/o provvedimenti adottati e/o adottandi dalle parti coinvolte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2 del Regolamento Nazionale, nell'**Avis Provinciale di Milano** è inammissibile detenere contemporaneamente, ossia nel corso di un medesimo mandato, più cariche in organi associativi distinti.

ART. 10 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto concerne - rispettivamente - i soci, i doveri dei soci, il logo e i segni distintivi dell'Associazione, le benemerienze associative, gli organi, la costituzione e l'adesione delle associazioni legali si rinvia esclusivamente agli artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 8 del Regolamento Nazionale, approvato dall'Assemblea Generale degli Associati dell'AVIS Nazionale il 16 maggio 2004, che si applicano integralmente.

Allo stesso modo, le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate - oltre che dalle norme statutarie vigenti - esclusivamente dalle disposizioni di cui agli artt. 19-30 della Sezione Integrativa del Regolamento Nazionale, approvata dal Consiglio Nazionale dell'AVIS nella seduta dell'11 dicembre 2004, in attuazione del disposto di cui all'art. 19 del Regolamento medesimo, approvato dall'Assemblea Generale degli Associati il 16 maggio 2004.

